

**D.P.R. 26 aprile 2011, n. 088/Pres. (1).**

***L.R. n. 22/2010, articolo 9, comma 30. Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi in materia di interventi e servizi sociali previsti dall'articolo 9, comma 30, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).***

(1) Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 11 maggio 2011, n. 19.

Il Presidente

Visto l'*articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22* ed in particolare il comma 30 con il quale si prevede che, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari ad associazioni di volontariato e di promozione sociale per l'attivazione di progetti sperimentali da realizzarsi anche in collaborazione con il Sistema integrato dei servizi sociali finalizzati a:

- a) promuovere progetti di ausilio e assistenza per i malati in ospedale e per i loro familiari;
- b) promuovere interventi di sostegno ai minori e ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale;
- c) attivare servizi di trasporto di persone anziane e disabili;
- d) favorire l'integrazione sociale di soggetti in stato di difficoltà;

Visto altresì che, ai sensi di quanto disposto dal comma 31 del predetto *articolo 9*, i criteri, le procedure e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi sono stabiliti con apposito regolamento;

Visto l'*articolo 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia*;

Visto l'*articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17*;

Su conforme Delib.G.R. 11 aprile 2011, n. 618;

Decreta

#### **[Articolo unico]**

1. È emanato il “Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi previsti dall'*articolo 9, comma 30, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22* (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2011)” nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

## **Allegato**

### **Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi in materia di interventi e servizi sociali previsti dall'*articolo 9, comma 30, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22* (Legge Finanziaria 2011)**

#### **Art. 1** *Oggetto e finalità.*

1. Il presente regolamento disciplina i criteri, le procedure e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'*articolo 9, comma 30, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22* (Legge Finanziaria 2011) destinati a sostenere l'attivazione di progetti sperimentali da parte di associazioni di volontariato e di promozione sociale anche in collaborazione con il Sistema integrato dei servizi sociali finalizzati in particolare a:

- a) promuovere progetti di ausilio e assistenza per i malati in ospedale e per i loro familiari;
- b) promuovere interventi di sostegno ai minori e ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale;
- c) attivare servizi di trasporto di persone anziane e disabili;
- d) favorire l'integrazione sociale di soggetti in stato di difficoltà.

#### **Art. 2** *Destinatari dei contributi.*

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'*articolo 1* le associazioni di volontariato e di promozione sociale operanti in regione.

#### **Art. 3** *Tipologia di spese ammissibili a contributo.*

1. Sono ammissibili a contributo le spese previste per l'organizzazione e l'attuazione degli interventi di cui all'*articolo 1*.
2. Sono considerate ammissibili le spese di cui al comma 1 sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda e fino al 31 dicembre dell'anno di concessione del contributo.

#### **Art. 4** *Spese non ammissibili.*

1. Non sono ammissibili a contributo in particolare le spese riguardanti:
  - a) attività già sostenute da specifiche leggi di settore statali e regionali;

- b) attività realizzate in contesti residenziali e semiresidenziali già sostenuti da specifici interventi pubblici;
- c) rimborso spese a volontari senza dettaglio di spesa;
- d) spese relative a interventi strutturali;
- e) spese per l'acquisto di beni ammortizzabili;
- f) spese relative all'acquisto di arredi ed attrezzature.

#### **Art. 5 Intensità dei contributi.**

1. I contributi di cui all'*articolo 1* sono determinati nella misura del 70 per cento della spesa ammessa.
2. L'importo del contributo per ogni singola iniziativa non può comunque superare la somma di euro 15.000,00.
3. La spesa ammessa a contributo è pari alla differenza tra le spese ammissibili, come definite all'*articolo 3*, e le entrate diverse dal contributo regionale e destinate all'attività oggetto di contribuzione.

#### **Art. 6 Cumulabilità e divieto di doppia contribuzione.**

1. I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri finanziamenti con esclusione di quelli previsti dall'*articolo 15, comma 14-bis, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17* (Legge finanziaria 2009).

#### **Art. 7 Modalità di presentazione delle domande.**

1. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione regionale competente in materia di servizi ed interventi sociali di seguito denominata Direzione centrale, munite di bollo qualora il beneficiario non rientri fra le previsioni di esenzione di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642* (Disciplina dell'imposta di bollo) e successive modificazioni, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, secondo il modello di cui all'*allegato A*.
2. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante è corredata dalla seguente documentazione:
  - a) relazione illustrativa delle attività oggetto della richiesta di contributo con descrizione dei soggetti destinatari, del personale impiegato, degli interventi e delle attività previste, delle modalità di realizzazione degli stessi e con l'indicazione delle caratteristiche rilevanti ai fini dell'applicazione dei criteri di cui all'*articolo 10*;

b) preventivo dettagliato delle entrate e delle spese previste per le attività oggetto della richiesta di contributo, con specifica evidenza delle previsioni di contribuzione diverse da quella richiesta all'Amministrazione regionale;

c) atto costitutivo e statuto;

d) richiesta modalità di pagamento del contributo compilata secondo il modello di cui all'*allegato B*;

e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio compilata secondo il modello di cui all'*allegato C*.

3. Le domande di contributo devono riguardare una sola tipologia di attività prevista dall'*articolo 1*, comma 2. Nell'ipotesi in cui il richiedente svolga diversi tipi di attività deve presentare più domande di contributo.

#### **Art. 8** *Attività istruttoria.*

1. La Direzione centrale svolge l'istruttoria delle domande presentate e chiede eventuali integrazioni che devono pervenire alla Direzione medesima entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, trascorso inutilmente il quale la richiesta viene dichiarata inammissibile.

#### **Art. 9** *Cause di inammissibilità.*

1. Sono inammissibili le domande di contributo:

a) presentate oltre il termine di cui all'*articolo 7*, comma 1 e per l'anno 2011 del termine di cui all'*articolo 17*;

b) presentate da soggetti diversi da quelli indicati all'*articolo 2*;

c) riguardanti attività diverse da quelle indicate all'*articolo 1*, comma 2;

d) riguardanti progetti generici e privi di indicazioni rispetto al target dell'utenza e alle attività oggetto di richiesta;

e) non regolarizzate entro il termine di cui all'*articolo 8*;

f) prive della firma del legale rappresentante.

#### **Art. 10** *Criteri di valutazione delle domande di contributo.*

1. Alle domande presentate è attribuito un punteggio sulla base dei seguenti criteri:

1) interventi programmati e realizzati con modalità integrate con la rete dei servizi territoriali, e livello di apporto e di affiancamento al sistema integrato di interventi e servizi sociali;

2) progetti innovativi finalizzati allo sviluppo di welfare di comunità;

3) grado di sistematicità degli interventi nel corso di un anno;

4) capacità di risposta ovvero numero di persone destinatarie del programma di attività;

5) capacità di promozione dell'associazionismo e di coinvolgimento della comunità locale.

2. Il punteggio relativo ai criteri di cui al comma 1 è attribuito nell'ambito delle seguenti scale di giudizio:

a) per interventi di ausilio e assistenza per i malati in ospedale e per i loro familiari un punteggio da 0 a 10 punti modulato come segue:

- 1) insufficiente punti 0
- 2) sufficiente punti 4
- 3) buono punti 6
- 4) distinto punti 8
- 5) ottimo punti 10;

b) per interventi di sostegno ai minori e i nuclei familiari a rischio di esclusione sociale un punteggio da 0 a 10 punti modulato come segue:

- 1) insufficiente punti 0
- 2) sufficiente punti 3
- 3) buono punti 5
- 4) distinto punti 7
- 5) ottimo punti 9;

c) per servizi di trasporto di persone anziane e disabili un punteggio da 0 a 9 punti modulato come segue:

- 1) insufficiente punti 0
- 2) sufficiente punti 3
- 3) buono punti 5
- 4) distinto punti 7
- 5) ottimo punti 9;

d) per interventi finalizzati all'integrazione sociale di soggetti in stato di difficoltà un punteggio da 0 a 8 punti modulato come segue:

- 1) insufficiente punti 0
- 2) sufficiente punti 1
- 3) buono punti 3
- 4) distinto punti 5
- 5) ottimo punti 7.

3. In caso di parità di punteggio, viene applicato l'ordine cronologico di presentazione delle domande e nel caso di domande pervenute o spedite nello stesso giorno, l'ordine cronologico è attestato dal numero progressivo di protocollo.

4. La graduatoria delle domande di contributo, formulata sulla base della somma dei punteggi ottenuti da ciascun soggetto richiedente, è approvata con decreto del Direttore competente in materia di servizi ed interventi sociali.

#### **Art. 11** *Concessione ed erogazione dei contributi.*

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi con decreto del Direttore competente secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria di cui all'*articolo 10*, comma 4, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

2. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti rispetto alle domande in graduatoria, l'ultima domanda finanziabile può essere sostenuta per una percentuale inferiore alla percentuale prevista dall'*articolo 5*.

3. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse nel corso dell'esercizio finanziario, possono essere effettuate ulteriori assegnazioni sulla base della graduatoria già approvata.

4. Il decreto di concessione dispone altresì la liquidazione di un importo non superiore all'80 per cento dell'ammontare del contributo concesso e stabilisce il termine per la presentazione della rendicontazione. Il saldo del contributo viene corrisposto contestualmente all'approvazione della rendicontazione.

5. I contributi concessi devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività previste e indicate nella documentazione allegata alla richiesta di finanziamento. Eventuali variazioni o modifiche devono essere oggetto di preventiva autorizzazione. Non sono ammissibili variazioni a consuntivo non autorizzate preventivamente.

#### **Art. 12** *Rendicontazione.*

1. I soggetti beneficiari dei contributi trasmettono entro la data fissata dal decreto di concessione la documentazione prevista dagli *articoli 41 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7* (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. In sede di rendicontazione i beneficiari dei contributi allegano altresì una relazione sull'attuazione dell'iniziativa oggetto di contribuzione regionale che, in particolare evidenzia gli obiettivi raggiunti.

#### **Art. 13** *Revoca e rideterminazione dei contributi.*

1. La mancata rendicontazione entro il termine indicato nel decreto di concessione dei contributi, eventualmente prorogato una sola volta per un massimo di tre mesi, comporta la revoca del contributo con conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite, secondo quanto previsto dall'*articolo 49 della legge regionale n. 7/2000*.

2. Nel caso in cui la spesa rendicontata risulti inferiore alla spesa ammessa, si procede alla rideterminazione del contributo concesso.

#### **Art. 14** *Ispezioni e controlli.*

1. Ai sensi di quanto previsto dall'*articolo 43 della legge regionale n. 7/2000*, la Direzione regionale competente dispone verifiche contabili a campione sul 10% della documentazione presentata a rendiconto.

2. Possono altresì essere disposte in qualsiasi momento le ispezioni e i controlli di cui all'*articolo 44 della legge regionale n. 7/2000*.

**Art. 15** *Modifiche degli allegati.*

1. Eventuali modifiche ed integrazioni degli allegati al presente regolamento sono disposte con decreto del Direttore centrale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

**Art. 16** *Norma di rinvio.*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla *legge regionale n. 7/2000*.

**Art. 17** *Norma transitoria.*

1. Per l'anno 2011, le domande di contributo sono presentate entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

**Art. 18** *Entrata in vigore.*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.